



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2013/0307(COD)

13.1.2014

EMENDAMENTI 161 - 250

Progetto di relazione
Pavel Poc
(PE524.576v01-00)

Prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

Proposta di regolamento
(COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))

Emendamento 161
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

***Deroghe nazionali per le specie esotiche
invasive di rilevanza unionale***

1. Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale autoctone in uno Stato membro non sono soggette, nel territorio dello Stato membro in cui sono autoctone, alle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a g), all'articolo 8, agli articoli da 11 a 15 e all'articolo 19.

2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di deroga rispetto a una o tutte le restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a g), all'articolo 8, agli articoli da 11 a 15 e all'articolo 19 relativamente alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

3. La richiesta di deroga è presentata solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) è dimostrato, sulla base di solide prove scientifiche, che la specie non è invasiva per il territorio di tale Stato membro e che non causa danni significativi negli Stati membri limitrofi;

b) un'analisi costi-benefici dimostra, sulla base dei dati disponibili e con un ragionevole grado di certezza, che i costi sarebbero eccezionalmente alti e sproporzionati rispetto ai benefici, tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato.

4. La richiesta di deroga è debitamente motivata e corredata delle prove di cui al

paragrafo 3, lettera a) o b).

5. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se approvare o respingere la richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano poste in essere misure di contenimento per evitare l'ulteriore diffusione delle specie in attesa dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Questo nuovo articolo aggiunto dal relatore garantisce maggiore flessibilità agli Stati membri e consente di includere specie autoctone in una regione e invasive in un'altra nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Andrebbe tuttavia considerato se tali specie causino danni significativi negli Stati membri limitrofi.

Emendamento 162 **Jolanta Emilia Hibner**

Proposta di regolamento **Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. La Commissione *o gli Stati membri, a seconda dei casi, eseguono* la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), prendendo in considerazione i seguenti elementi:

Emendamento

1. La Commissione *esegue* la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), *sulla base di un parere espresso dal comitato composto da rappresentanti degli Stati membri*, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

Or. pl

Emendamento 163 **Romana Jordan**

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione *o gli Stati membri, a seconda dei casi, eseguono* la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), prendendo in considerazione i seguenti elementi:

Emendamento

1. La Commissione *ha la responsabilità primaria di eseguire* la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), *al fine di disporre di norme e misure di reazione comuni*, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 164

Renate Sommer

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la descrizione dei modi di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione;

Emendamento

b) la descrizione dei modi *e delle dinamiche* di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione;

Or. en

Emendamento 165

Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la descrizione dei potenziali vettori *d'ingresso* e di diffusione, sia deliberati che accidentali, se del caso con l'indicazione delle merci alle quali le specie sono

Emendamento

c) la descrizione dei potenziali vettori *d'introduzione* e di diffusione, sia deliberati che accidentali, se del caso con l'indicazione delle merci alle quali le specie

generalmente associate;

sono generalmente associate;

Or. es

Emendamento 166

Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la valutazione approfondita dei rischi d'**ingresso**, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici;

Emendamento

d) la valutazione approfondita dei rischi d'**introduzione**, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici;

Or. es

Emendamento 167

Julie Girling, Chris Davies, Pavel Poc

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se la specie è già presente nell'Unione o nei paesi confinanti;

Emendamento

e) la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se la specie è già presente nell'Unione **in quanto specie autoctona o esotica** o nei paesi confinanti **e includendo una proiezione della sua probabile distribuzione futura**;

Or. en

Emendamento 168

Renate Sommer

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana e sull'economia, **accompagnata dalla valutazione dell'entità degli effetti futuri**;

Emendamento

f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana e sull'economia;

Or. en

Emendamento 169

Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute **umana e sull'economia**, accompagnata dalla valutazione dell'entità degli effetti futuri;

Emendamento

f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, **sull'economia**, sulla salute **pubblica e sulla sicurezza**, accompagnata dalla valutazione dell'entità degli effetti futuri;

Or. en

Emendamento 170

Esther de Lange

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti

Emendamento

f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti

protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana e sull'economia, accompagnata dalla valutazione dell'entità degli effetti futuri;

protetti, sugli habitat a rischio, **sulla sicurezza**, sulla salute umana e sull'economia, accompagnata dalla valutazione dell'entità degli effetti futuri;

Or. nl

Emendamento 171

Julie Girling, Chris Davies, Pavel Poc

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana e sull'economia, accompagnata dalla valutazione dell'entità degli effetti futuri;

Emendamento

f) la descrizione, **o la stima basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili**, degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana e sull'economia, accompagnata dalla valutazione dell'entità degli effetti futuri;

Or. en

Emendamento 172

Oreste Rossi

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) la descrizione degli effetti negativi sulla sanità delle piante, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante] e sull'agricoltura nel complesso, accompagnata dalla valutazione dell'entità degli effetti futuri;

Motivazione

La proposta della Commissione è priva di un chiaro riferimento agli effetti esercitati dalle specie esotiche invasive sull'agricoltura e, più in particolare, sulla sanità delle piante, da un punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Emendamento 173**Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines****Proposta di regolamento****Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g***Testo della Commissione**Emendamento*

g) la previsione quantitativa dei costi imputabili ai danni a livello unionale a dimostrazione della rilevanza del problema per l'Unione, in modo da giustificare ulteriormente l'intervento dimostrando che il danno complessivo sarebbe superiore al costo della mitigazione;

soppressa*Motivazione*

Non è sempre possibile quantificare i costi imputabili ai danni, soprattutto in anticipo, come stabilisce di fare la proposta di regolamento in esame, ad esempio nel caso di specie che non sono entrate nell'Unione. La disposizione andrebbe pertanto soppressa.

Emendamento 174**Chris Davies****Proposta di regolamento****Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g***Testo della Commissione**Emendamento*

g) la previsione quantitativa dei costi imputabili ai danni a livello unionale a

g) la valutazione dei costi potenziali a livello unionale;

dimostrazione della rilevanza del problema per l'Unione, in modo da giustificare ulteriormente l'intervento dimostrando che il danno complessivo sarebbe superiore al costo della mitigazione;

Or. en

Motivazione

I rischi e i costi potenziali imputabili alle specie invasive sono difficili da quantificare.

Emendamento 175
Julie Girling, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) la **previsione** quantitativa dei costi imputabili ai danni a livello unionale a dimostrazione della rilevanza del problema per l'Unione, **in modo da giustificare ulteriormente l'intervento dimostrando che il danno complessivo sarebbe superiore al costo della mitigazione;**

Emendamento

g) la **valutazione** quantitativa dei **potenziali** costi imputabili ai danni a livello unionale a dimostrazione della rilevanza del problema per l'Unione;

Or. en

Emendamento 176
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) la previsione quantitativa dei costi imputabili ai danni a livello unionale a dimostrazione della rilevanza del problema per l'Unione, in modo da giustificare ulteriormente l'intervento dimostrando che il **danno complessivo** sarebbe superiore al

Emendamento

g) la previsione quantitativa dei costi imputabili ai danni a livello unionale a dimostrazione della rilevanza del problema per l'Unione, in modo da giustificare ulteriormente l'intervento dimostrando che il **costo dei danni causati dalle specie**

costo della mitigazione;

sarebbe superiore al costo della mitigazione;

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di riunire le diverse cause dei danni provocati dalle specie esotiche invasive mediante la valutazione del danno complessivo ignora la complessità degli effetti negativi per l'economia, in aggiunta alla perdita di biodiversità. Pertanto tale riformulazione, in combinazione con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 2, assicura che sia rivolta la giusta attenzione anche ai costi economici dovuti alla diffusione delle specie esotiche invasive.

Emendamento 177

Véronique Mathieu Houillon

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) la previsione quantitativa dei costi imputabili ai danni a livello unionale a dimostrazione della rilevanza del problema per l'Unione, in modo da giustificare ulteriormente l'intervento dimostrando che il **danno complessivo** sarebbe superiore al costo della mitigazione;

Emendamento

g) la previsione quantitativa dei costi imputabili ai danni a livello unionale a dimostrazione della rilevanza del problema per l'Unione, in modo da giustificare ulteriormente l'intervento dimostrando che il **costo totale dei danni causati dalle specie** sarebbe superiore al costo della mitigazione;

Or. fr

Emendamento 178

Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) la previsione quantitativa dei costi imputabili ai danni a livello unionale a

Emendamento

g) la previsione quantitativa **approssimativa** dei costi imputabili ai

dimostrazione della rilevanza del problema per l'Unione, in modo da giustificare ulteriormente l'intervento dimostrando che il danno complessivo sarebbe superiore al costo della mitigazione;

danni a livello unionale a dimostrazione della rilevanza del problema per l'Unione, in modo da giustificare ulteriormente l'intervento dimostrando che il danno complessivo sarebbe superiore al costo della mitigazione;

Or. es

Emendamento 179
Véronique Mathieu Houillon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) la descrizione degli effetti negativi sulla sanità delle piante e sull'agricoltura nel complesso, accompagnata dalla valutazione dell'entità degli effetti futuri;

Or. fr

Emendamento 180
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia europea dell'ambiente assiste gli Stati membri fornendo loro informazioni relative ai suddetti elementi, qualora lo richiedano.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia europea dell'ambiente assiste gli Stati membri, su richiesta, fornendo informazioni sulla valutazione dei rischi. L'Agenzia è nelle condizioni migliori per coordinare lo scambio

di informazioni riguardanti diversi elementi, quali la storia, i modi di riproduzione e diffusione delle specie, nonché la previsione dei costi a livello di Unione, al fine di evitare un'inutile ripetizione da parte delle singole autorità nazionali.

Emendamento 181

Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La valutazione dei rischi è eseguita tenendo debitamente conto della regionalizzazione biogeografica.

Or. pl

Emendamento 182

Oreste Rossi

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e per fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo, ivi compresa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione di detti elementi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie associate a ***danni economici significativi o che potrebbero esserne causa, ivi compresi i danni derivanti dalla*** perdita di biodiversità.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e per fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo, ivi compresa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione di detti elementi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie associate, ***o potenzialmente associate, a costi significativi per l'economia e a danni dovuti alla*** perdita di biodiversità.

Motivazione

Questa riformulazione, in combinazione con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), assicura che sia gli aspetti economici sia i danni dovuti alla perdita di biodiversità siano tenuti in giusta considerazione nella valutazione dei rischi.

Emendamento 183
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e per fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo, ivi compresa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione di detti elementi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie associate a danni *economici* significativi o che potrebbero esserne causa, ivi compresi i danni derivanti dalla perdita di biodiversità.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e per fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo, ivi compresa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione di detti elementi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie associate a danni significativi *per la salute umana e l'economia* o che potrebbero esserne causa, ivi compresi i danni derivanti dalla perdita di biodiversità.

Emendamento 184
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

***Elenchi nazionali di specie esotiche
invasive di rilevanza nazionale***

Ogni Stato membro può definire nuovi elenchi nazionali o mantenere quelli esistenti per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, applicando a tali specie entro il proprio territorio una o tutte le proibizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri vietano il rilascio deliberato nell'ambiente, vale a dire il processo mediante il quale un organismo è posto nell'ambiente, a qualsiasi fine, salvo che una valutazione dei rischi dimostri che non vi è alcun pericolo per la biodiversità e l'autorità competente dello Stato membro emetta un permesso per tale rilascio.

3. Ciascuno Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle specie esotiche invasive per esso rilevanti.

4. Ciascuno Stato membro può cooperare con i paesi limitrofi dell'Unione nell'adottare misure volte a controllare le specie esotiche invasive rilevanti.

Or. es

Motivazione

Si propone l'aggiunta dell'articolo 6 bis (nuovo) allo scopo di garantire che gli Stati membri siano in grado di adottare tutte le misure normative necessarie per il controllo delle specie esotiche invasive e la lotta contro di esse, compreso il divieto di commerciare tali specie a livello nazionale.

Emendamento 185

Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le specie **che figurano nell'elenco di cui** all'articolo 4, paragrafo 1, non sono deliberatamente:
- a) **portate** o **fatte transitare nel territorio dell'Unione**;
 - b) **poste in condizione di riprodursi**;
 - c) trasportate, tranne se il trasporto è verso strutture per la loro eradicazione;
 - d) immesse sul mercato;
 - e) utilizzate o scambiate;
 - f) **tenute o** coltivate, anche in confinamento;
 - g) rilasciate nell'ambiente.

Emendamento

1. Le specie **elencate** all'articolo 4, paragrafo 1, non sono, **né** deliberatamente **né per negligenza**:
- a) **introdotte** o **destinate al transito nell'Unione**;
 - b) **fatte riprodurre**;
 - c) trasportate, tranne se il trasporto è verso strutture per la loro eradicazione;
 - d) immesse sul mercato;
 - e) utilizzate o scambiate;
 - f) coltivate, anche in confinamento;
 - g) rilasciate nell'ambiente.

Or. es

Motivazione

È necessario migliorare la formulazione del presente articolo utilizzando i termini "introdotte" o "destinate al transito", conformemente alla terminologia giuridica dell'Unione in relazione a tali operazioni.

Emendamento 186
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le specie che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, **non sono deliberatamente**:
- a) **portate** o **fatte** transitare nel territorio dell'Unione;

Emendamento

1. **Per** le specie che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, **è vietato**:
- a) **portarle** o **farle** transitare nel territorio dell'Unione;

- b) **poste** in condizione di riprodursi;
- c) **trasportate**, tranne se il trasporto è verso strutture per la loro eradicazione;
- d) **immesse** sul mercato;
- e) **utilizzate** o **scambiate**;
- f) **tenute** o **coltivate**, anche in confinamento;
- g) **rilasciate** nell'ambiente.

- b) **porle** in condizione di riprodursi;
- c) **trasportarle**, tranne se il trasporto è verso strutture per la loro eradicazione;
- d) **immetterle** sul mercato;
- e) **utilizzarle** o **scambiarle**;
- f) **tenerle** o **coltivarle**, anche in confinamento;
- g) **rilasciarle** nell'ambiente.

Or. it

Emendamento 187
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

- b) poste in condizione di riprodursi;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. pl

Emendamento 188
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

- c) trasportate, tranne se il trasporto è verso strutture per la loro **eradicazione**;

Emendamento

- c) trasportate, tranne se il trasporto è verso strutture per la loro **distruzione o, nel caso di vertebrati, uccisione senza dolore**;

Or. en

Motivazione

Per "eradicazione" si intende l'eliminazione di tutti i soggetti di una popolazione (cfr. la definizione 12). Una volta eliminate dall'ambiente, le specie esotiche invasive possono essere

trasportate verso strutture per la loro distruzione. Il termine "distruzione" è idoneo per piante e per la maggior parte degli invertebrati, tuttavia per i vertebrati è più opportuna l'espressione "uccisione senza dolore".

Emendamento 189

Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) immesse sul mercato;

Emendamento

d) immesse sul mercato ***o messe in vendita;***

Or. pl

Emendamento 190

Renate Sommer

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) tenute o coltivate, anche in confinamento;

Emendamento

f) ***fermo restando l'articolo 8,*** tenute o coltivate, anche in confinamento;

Or. en

Emendamento 191

Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono introdurre e applicare disposizioni più rigorose rispetto a quelle previste al paragrafo 1.

Or. pl

Emendamento 192
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri vietano l'importazione, il commercio, lo scambio, il rilascio e il trasporto di animali di specie selvatiche provenienti da cattura estranei alla fauna selvatica dell'Unione europea.

Or. it

Emendamento 193
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Autorizzazioni per la ricerca e la conservazione ex situ

Esenzioni dai divieti relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

Or. es

Emendamento 194
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Autorizzazioni per la ricerca e la conservazione ex situ

Autorizzazioni per la ricerca e per giardini zoologici e botanici

Emendamento 195
Christel Schaldemose, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga **ai divieti** di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) **ed f)**, gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione **che consenta agli istituti autorizzati a svolgere ricerca o conservazione ex situ di condurre tali** attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Emendamento

1. In deroga **alle restrizioni** di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) **e g)**, gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione **riguardante** attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. **Sono altresì consentite le attività concernenti l'allevamento di specie animali, a condizione che siano contemplate dalla direttiva 1998/58/CE e fatti salvi l'articolo 22, lettera b), della direttiva 92/43/CEE e l'articolo 11 della direttiva 2009/147/CE. In casi eccezionali di innegabile contributo alla salute umana, qualora non vi siano alternative all'utilizzo di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, gli Stati membri possono inoltre autorizzarne l'uso medico.**

Or. en

Emendamento 196
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga **ai divieti** di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) **ed f)**, gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione che **consenta agli** istituti autorizzati a svolgere ricerca o

Emendamento

1. In deroga **alle restrizioni** di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) **e g)**, gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione che **abiliti gli** istituti autorizzati a svolgere ricerca o

conservazione ex situ **di condurre tali attività** in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

conservazione ex situ in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. **Sono altresì consentite le attività concernenti l'allevamento di specie animali, a condizione che siano contemplate dalla direttiva 1998/58/CEE e dall'articolo 11 della direttiva 2009/147/CE.**

Or. en

Emendamento 197
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione che consenta agli istituti autorizzati a svolgere ricerca o **conservazione ex situ** di condurre tali attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Emendamento

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione che consenta agli istituti autorizzati a svolgere ricerca o **ai giardini zoologici o botanici** di condurre tali attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. **La ricerca è finalizzata a mitigare gli effetti delle invasioni biologiche e può essere condotta da istituti le cui competenze includono tali attività.**

Or. pl

Emendamento 198
Christel Schaldemose, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'attività è condotta da personale in possesso delle qualifiche scientifiche **e** tecniche prescritte dalle autorità

Emendamento

b) l'attività è condotta da personale in possesso delle qualifiche scientifiche **o** tecniche prescritte dalle autorità

competenti;

competenti;

Or. en

Emendamento 199

Christel Schaldemose, Anna Rosbach

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) in caso di specie esotica invasiva animale, gli esemplari sono marchiati, laddove possibile;

Emendamento

soppressa

Or. en

Emendamento 200

Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) in caso di specie esotica invasiva animale, gli esemplari sono marchiati, laddove possibile;

Emendamento

d) in caso di specie esotica invasiva animale, gli esemplari sono marchiati **in conformità del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1), ad eccezione dei taxa, che non possono essere marchiati;**

Or. pl

Emendamento 201
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) in caso di specie esotica invasiva animale, gli esemplari sono marchiati, laddove possibile;

Emendamento

d) in caso di specie esotica invasiva animale, gli esemplari sono marchiati, laddove possibile, ***ricorrendo a metodi che non causino dolore, angoscia o sofferenza;***

Or. en

Motivazione

Gli animali dovrebbero essere marchiati solamente impiegando metodi non invasivi che non causino dolore, angoscia o sofferenza. Ad esempio, i trasmettitori integrati passivi (PIT) inseriti sottopelle possono essere accettabili, mentre la marchiatura a fuoco non lo è.

Emendamento 202
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) per far fronte alla possibile fuoriuscita o diffusione, è stilato un piano di emergenza e di sorveglianza continua, incluso un piano di eradicazione;

Emendamento

f) per far fronte alla possibile fuoriuscita o diffusione, è stilato un piano di emergenza e di sorveglianza continua, incluso un piano di eradicazione; ***tali piani dovrebbero seguire una procedura volta ad assicurare che costituiscano l'ultima, e non la prima risorsa, e che i metodi proposti siano umani e non causino dolore, angoscia o sofferenza agli animali, sia bersaglio che non bersaglio;***

Or. en

Motivazione

I piani di eradicazione dovrebbero seguire una procedura volta ad assicurare che costituiscano l'ultima, e non la prima risorsa, e che i metodi proposti siano umani e non causino dolore, angoscia o sofferenza agli animali, sia bersaglio che non bersaglio.

Emendamento 203

Christel Schaldemose, Anna Rosbach

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 copre **il numero di specie e di esemplari necessario per la ricerca o la conservazione ex situ e non supera** la capacità della struttura chiusa. Include le restrizioni atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in questione. Accompagna la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione, introduzione e trasporto all'interno dell'Unione.

Emendamento

g) L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 copre la capacità della struttura chiusa. Include le restrizioni atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in questione. Accompagna la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione, introduzione e trasporto all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 204

Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 copre il numero di specie e di esemplari necessario per la ricerca o **la conservazione ex situ** e non supera la capacità della struttura chiusa. Include le restrizioni atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in questione. Accompagna la specie esotica

Emendamento

g) L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 copre il numero di specie e di esemplari necessario per la ricerca o **per il giardino zoologico o botanico** e non supera la capacità della struttura chiusa. Include le restrizioni atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in questione. Accompagna la specie esotica

invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione, introduzione e trasporto all'interno dell'Unione.

invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione, introduzione e trasporto all'interno dell'Unione.

Or. pl

Emendamento 205
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) essi sono fisicamente isolati e non possono fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi dalle strutture in cui sono tenuti da persone non autorizzate; i protocolli di pulizia e manutenzione garantiscono che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possa fuoriuscire, diffondersi o essere rimosso da persone non autorizzate;

Emendamento

a) essi sono fisicamente isolati e non possono fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi dalle strutture in cui sono tenuti da persone non autorizzate; i protocolli di pulizia, **gestione dei rifiuti** e manutenzione garantiscono che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possa fuoriuscire, diffondersi o essere rimosso da persone non autorizzate;

Or. en

Emendamento 206
Christel Schaldemose, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) essi sono fisicamente isolati e non possono fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi dalle strutture in cui sono tenuti da persone non autorizzate; i protocolli di pulizia e manutenzione garantiscono che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possa fuoriuscire, diffondersi o essere rimosso da persone non autorizzate;

Emendamento

a) essi sono fisicamente isolati e non possono fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi dalle strutture in cui sono tenuti da persone non autorizzate; i protocolli di pulizia, **gestione dei rifiuti** e manutenzione garantiscono che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possa fuoriuscire, diffondersi o essere rimosso da persone non autorizzate;

Emendamento 207
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) la rimozione dalle strutture, *lo smaltimento o la distruzione avvengono* in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle strutture.

Emendamento

b) la rimozione dalle strutture *avviene* in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle strutture;

Or. it

Emendamento 208
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) la rimozione dalle strutture, lo smaltimento o la distruzione avvengono in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle strutture.

Emendamento

b) la rimozione dalle strutture, lo smaltimento o la distruzione *o, nel caso dei vertebrati, l'uccisione senza dolore,* avvengono in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle strutture.

Or. en

Motivazione

Il termine "distruzione" non è appropriato per i vertebrati e andrebbe modificato introducendo l'espressione "uccisione senza dolore".

Emendamento 209
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) lo smaltimento o la distruzione, consentite esclusivamente per le specie vegetali, gli insetti, i funghi e i microrganismi, avvengono in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle strutture.

Or. it

Emendamento 210
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Quando richiede l'autorizzazione, l'istituto di ricerca o conservazione ex situ fornisce tutte le prove necessarie a far sì che l'autorità competente valuti se le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte.

4. Quando richiede l'autorizzazione, l'istituto di ricerca o conservazione ex situ fornisce tutte le prove necessarie a far sì che l'autorità competente valuti se le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte. ***L'istituto è soggetto a ispezioni periodiche da parte dell'autorità competente dello Stato membro.***

Or. en

Motivazione

Per garantire l'osservanza delle condizioni relative all'autorizzazione è auspicabile che gli istituti siano ispezionati a intervalli regolari. Tali istituti, anche se "chiusi", potrebbero costituire una potenziale fonte di specie esotiche invasive in caso di fuoriuscite o rilasci deliberati. Il caso è analogo a quello degli allevamenti di animali da pelliccia, anch'essi istituti "chiusi" ma che sono stati la causa di diverse specie aliene invasive (ad es. visoni, cani procioni, topi muschiati).

Emendamento 211
Christel Schaldemose, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri informano annualmente la Commissione circa il numero di autorizzazioni concesse.

Or. en

Emendamento 212
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Una copia delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 è trasmessa al comitato istituito a norma dell'articolo 22, che a sua volta ha due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni; qualora non lo faccia, l'autorizzazione è considerata valida.

Or. es

Motivazione

L'aggiunta proposta mira a garantire il coordinamento, da parte del comitato, delle autorizzazioni di esenzione per quanto concerne le attività vietate a norma dell'articolo 7.

Emendamento 213
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano l'esecuzione di ispezioni da parte delle autorità competenti al fine di garantire che la struttura osservi le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 214
Christel Schaldemose, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli Stati membri assicurano l'esecuzione di ispezioni da parte dell'autorità competente al fine di garantire che la struttura osservi le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 215
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Non si applicano esenzioni in relazione alle attività vietate a norma dell'articolo 7 per quanto concerne le specie esotiche invasive di rilevanza

unionale in zone in cui si trovano le specie a rischio di cui alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE, qualora sia scientificamente dimostrato che le specie esotiche invasive di rilevanza unionale hanno effetti diretti su di loro.

Or. es

Motivazione

L'aggiunta proposta mira a garantire il coordinamento, da parte del comitato, delle autorizzazioni di esenzione per quanto concerne le attività vietate a norma dell'articolo 7. È altresì necessario garantire la tutela delle specie e degli habitat a rischio imponendo restrizioni massime nelle zone in cui sono situati.

Emendamento 216

Christel Schaldemose, Anna Rosbach

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni sulle ispezioni richieste a norma del paragrafo 4 ter.

Or. en

Emendamento 217

Véronique Mathieu Houillon

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Autorizzazioni per l'allevamento di specie esotiche invasive

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione per l'allevamento delle specie esotiche invasive.

2. Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di rilasciare le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 per condurre attività in strutture chiuse che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) la specie esotica invasiva è tenuta e manipolata al chiuso, garantendo che non possa fuoriuscire, diffondersi o essere rilasciata da tali strutture;

b) i protocolli di pulizia e manutenzione garantiscono che nessun esemplare possa fuoriuscire dalle strutture;

c) i rischi di fuoriuscita, diffusione o rimozione sono gestiti con efficacia, tenendo conto dell'identità, della biologia e delle modalità di dispersione della specie, delle attività e della struttura chiusa interessata, dell'interazione con l'ambiente e di ogni altro fattore rilevante inerente ai rischi posti dalla specie in questione;

d) è necessario che l'attività sia ispezionata ogni anno dalle autorità competenti;

e) il trasporto da e verso la struttura chiusa, secondo quanto definito dall'autorità competente, è eseguito in modo da impedire la fuoriuscita delle specie esotiche invasive;

f) per far fronte alla possibile fuoriuscita o diffusione, è stilato un piano di emergenza e di sorveglianza continua; esso comprende un piano di eradicazione;

g) l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 accompagna la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione, introduzione o trasporto all'interno dell'Unione.

3. Quando richiede l'autorizzazione, l'istituto fornisce tutte le prove necessarie a far sì che l'autorità competente valuti se le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatte.

Or. fr

Emendamento 218
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro che comprova la presenza o l'imminente pericolo di **ingresso** nel proprio territorio di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ma che le pertinenti autorità competenti ritengono, in base a prove scientifiche preliminari, possa rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può varare immediatamente misure di emergenza, sotto forma di qualsiasi divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento

1. Lo Stato membro che comprova la presenza o l'imminente pericolo di **introduzione** nel proprio territorio di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ma che le pertinenti autorità competenti ritengono, in base a prove scientifiche preliminari, possa rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può varare immediatamente misure di emergenza, sotto forma di qualsiasi divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 219
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo Stato membro interessato valuta senza indugio, in conformità dell'articolo 5, i rischi posti dalla specie destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro **24** mesi dal giorno

Emendamento

3. Lo Stato membro interessato valuta senza indugio, in conformità dell'articolo 5, i rischi posti dalla specie destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro **12** mesi dal giorno

dell'adozione della decisione di varare le misure di emergenza, nell'ottica di iscrivere la specie nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

dell'adozione della decisione di varare le misure di emergenza, nell'ottica di iscrivere la specie nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 220
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Lo Stato membro interessato** valuta senza indugio, in conformità dell'articolo 5, i rischi posti dalla specie destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro 24 mesi dal giorno dell'adozione della decisione di varare le misure di emergenza, nell'ottica di iscrivere la specie nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento

3. **La Commissione** valuta senza indugio, in conformità dell'articolo 5, i rischi posti dalla specie destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro 24 mesi dal giorno dell'adozione della decisione di varare le misure di emergenza, nell'ottica di iscrivere la specie nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. pl

Emendamento 221
Mark Demesmaeker

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo Stato membro interessato valuta senza indugio, in conformità dell'articolo 5, i rischi posti dalla specie destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro 24 mesi dal giorno dell'adozione della decisione di varare le misure di emergenza, nell'ottica di iscrivere

Emendamento

3. Lo Stato membro interessato **o la Commissione, se del caso**, valuta senza indugio, in conformità dell'articolo 5, i rischi posti dalla specie destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro 24 mesi dal giorno dell'adozione della decisione di varare le

la specie nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

misure di emergenza, nell'ottica di iscrivere la specie nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Qualora la Commissione abbia già condotto una valutazione d'impatto in relazione all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di tali informazioni.

Emendamento 222 **Renate Sommer**

Proposta di regolamento **Articolo 9 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. La Commissione, quando riceve la notifica di cui al paragrafo 2 oppure se comprova in altro modo la presenza o l'imminente pericolo di ingresso nel territorio dell'Unione di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ma che potrebbe rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, stabilisce, emanando un atto d'esecuzione e basandosi sulle prove scientifiche preliminari, se la specie può rispondere a tali criteri e, qualora stabilisca che la specie può effettivamente rispondervi, adotta le misure di emergenza per l'Unione, sotto forma di qualsiasi divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per un periodo limitato in funzione dei rischi posti dalla specie in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 223

Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione, quando riceve la notifica di cui al paragrafo 2 oppure se comprova in altro modo la presenza o l'imminente pericolo di **ingresso** nel territorio dell'Unione di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ma che potrebbe rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, stabilisce, emanando un atto d'esecuzione e basandosi sulle prove scientifiche preliminari, se la specie può rispondere a tali criteri e, qualora stabilisca che la specie può effettivamente rispondervi, adotta le misure di emergenza per l'Unione, sotto forma di qualsiasi divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per un periodo limitato in funzione dei rischi posti dalla specie in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Emendamento

4. La Commissione, quando riceve la notifica di cui al paragrafo 2 oppure se comprova in altro modo la presenza o l'imminente pericolo di **introduzione** nel territorio dell'Unione di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ma che potrebbe rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, stabilisce, emanando un atto d'esecuzione e basandosi sulle prove scientifiche preliminari, se la specie può rispondere a tali criteri e, qualora stabilisca che la specie può effettivamente rispondervi, adotta le misure di emergenza per l'Unione, sotto forma di qualsiasi divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per un periodo limitato in funzione dei rischi posti dalla specie in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 224

Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se previsto dagli atti d'esecuzione di cui

Emendamento

5. Se previsto dagli atti d'esecuzione di cui

al paragrafo 4, le misure adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 *sono abrogate o* modificate.

al paragrafo 4, le misure adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 *possono essere* modificate *ai fini dell'attuazione nel resto dell'Unione.*

Or. es

Emendamento 225
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Lo Stato membro che vara misure di emergenza può mantenerle fino all'adozione di un atto d'esecuzione, che stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in conformità del paragrafo 4, o che iscrive la specie nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sulla base della valutazione dei rischi eseguita *dallo Stato membro interessato* a norma del paragrafo 3.

Emendamento

6. Lo Stato membro che vara misure di emergenza può mantenerle fino all'adozione di un atto d'esecuzione, che stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in conformità del paragrafo 4, o che iscrive la specie nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sulla base della valutazione dei rischi eseguita *dalla Commissione* a norma del paragrafo 3.

Or. pl

Emendamento 226
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione

Articolo 10

Restrizioni al rilascio deliberato di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

1. Gli Stati membri vietano il rilascio deliberato nell'ambiente, ossia il processo mediante il quale un organismo è posto nell'ambiente, a qualsiasi fine, senza le

Emendamento

soppresso

opportune misure per impedirne la fuoriuscita o la diffusione, di specie esotiche invasive diverse dalle specie esotiche invasive di rilevanza unionale il cui rilascio e diffusione provocano effetti negativi che, pur se non completamente appurati, sono considerati dagli Stati membri, sulla base di prove scientifiche, rilevanti per il territorio nazionale ("specie esotiche invasive di rilevanza nazionale").

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le specie considerate specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni per determinati rilasci deliberati di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, a patto che siano pienamente rispettate le seguenti condizioni:

a) non esiste un'altra specie non invasiva che possa essere utilizzata per ottenere benefici analoghi;

b) i benefici derivanti dal rilascio sono eccezionalmente alti in confronto ai rischi dei danni imputabili alla specie in questione;

c) il rilascio sarà accompagnato da misure di mitigazione per rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, nonché sulla salute umana e sull'economia;

d) vige una sorveglianza adeguata ed è stilato un piano di emergenza per eradicare la specie da attuarsi qualora l'autorità competente ritenga inaccettabili i danni causati dalla specie in questione.

4. Le autorizzazioni per l'introduzione di specie esotiche da utilizzarsi in acquacoltura sono rilasciate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 708/2007.

Motivazione

La formulazione del presente articolo ha un carattere restrittivo, e ciò potrebbe scoraggiare gli Stati membri dall'adottare misure nazionali ambiziose volte a contrastare la proliferazione delle specie che non sono incluse nell'elenco delle specie di rilevanza unionale ma che costituiscono comunque una minaccia per la loro biodiversità. L'articolo rischia di violare non solo il principio di sussidiarietà, ma anche il principio dell'efficacia.

Emendamento 227**Andrés Perelló Rodríguez****Proposta di regolamento****Articolo 10***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 10****soppresso*****Restrizioni al rilascio deliberato di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale***

1. Gli Stati membri vietano il rilascio deliberato nell'ambiente, ossia il processo mediante il quale un organismo è posto nell'ambiente, a qualsiasi fine, senza le opportune misure per impedirne la fuoriuscita o la diffusione, di specie esotiche invasive diverse dalle specie esotiche invasive di rilevanza unionale il cui rilascio e diffusione provocano effetti negativi che, pur se non completamente appurati, sono considerati dagli Stati membri, sulla base di prove scientifiche, rilevanti per il territorio nazionale ("specie esotiche invasive di rilevanza nazionale").

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le specie considerate specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni per determinati rilasci deliberati di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, a

patto che siano pienamente rispettate le seguenti condizioni:

a) non esiste un'altra specie non invasiva che possa essere utilizzata per ottenere benefici analoghi;

b) i benefici derivanti dal rilascio sono eccezionalmente alti in confronto ai rischi dei danni imputabili alla specie in questione;

c) il rilascio sarà accompagnato da misure di mitigazione per rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, nonché sulla salute umana e sull'economia;

d) vige una sorveglianza adeguata ed è stilato un piano di emergenza per eradicare la specie da attuarsi qualora l'autorità competente ritenga inaccettabili i danni causati dalla specie in questione.

4. Le autorizzazioni per l'introduzione di specie esotiche da utilizzarsi in acquacoltura sono rilasciate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 708/2007.

Or. es

Motivazione

La soppressione dell'articolo è conforme all'aggiunta proposta dell'articolo 6 bis (nuovo) concernente la coesistenza dell'elenco europeo e di quelli nazionali, in cui è precisato che le restrizioni possono essere abolite solo se la valutazione dei rischi è favorevole.

Emendamento 228
Julie Girling, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri **vietano il rilascio**

1. Gli Stati membri **possono definire**

deliberato nell'ambiente, ossia il processo mediante il quale un organismo è posto nell'ambiente, a qualsiasi fine, senza le opportune misure per impedirne la fuoriuscita o la diffusione, di specie esotiche invasive diverse dalle specie esotiche invasive di rilevanza unionale il cui rilascio e diffusione provocano effetti negativi che, pur se non completamente appurati, sono considerati dagli Stati membri, sulla base di prove scientifiche, rilevanti per il territorio nazionale ("specie esotiche invasive di rilevanza nazionale").

*misure, legislative o di altro genere, compreso qualsiasi divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, concernenti le specie esotiche invasive diverse dalle specie esotiche invasive di rilevanza unionale **che ritengano poter avere** effetti negativi **sul loro** territorio nazionale ("specie esotiche invasive di rilevanza nazionale"), **al fine di prevenirne l'introduzione o di controllare l'insediamento e lo sviluppo delle popolazioni.***

Or. en

Motivazione

Il regolamento in esame non dovrebbe sostituire le misure vigenti riguardanti le specie contemplate dalla legislazione degli Stati membri.

Emendamento 229 **Franco Bonanini**

Proposta di regolamento **Articolo 10 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri vietano il rilascio deliberato nell'ambiente, ossia il processo mediante il quale un organismo è posto nell'ambiente, a qualsiasi fine, senza le opportune misure per impedirne la fuoriuscita o la diffusione, di specie esotiche invasive diverse dalle specie esotiche invasive di rilevanza unionale il cui rilascio e diffusione provocano effetti negativi che, pur se non completamente appurati, sono considerati dagli Stati membri, sulla base di prove scientifiche, rilevanti per il territorio nazionale ("specie esotiche invasive di rilevanza nazionale").

Emendamento

1. Gli Stati membri vietano il rilascio deliberato nell'ambiente, ossia il processo mediante il quale un organismo è posto nell'ambiente, a qualsiasi fine, senza le opportune misure per impedirne la fuoriuscita o la diffusione, di specie esotiche invasive diverse dalle specie esotiche invasive di rilevanza unionale il cui rilascio e diffusione provocano effetti negativi che, pur se non completamente appurati, sono considerati dagli Stati membri, sulla base di prove scientifiche, rilevanti per il territorio nazionale **o una parte di esso che rappresenti un peculiare ecosistema, con particolare riferimento alle aree protette e ai siti di interesse**

*comunitario di cui alla direttiva
92/43/CEE ("specie esotiche invasive di
rilevanza nazionale").*

Or. it

Emendamento 230

Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano il coordinamento delle loro attività con i pertinenti Stati membri limitrofi all'atto di adottare misure riguardanti le specie esotiche invasive di rilevanza nazionale all'interno del loro territorio nazionale, qualora vi sia il rischio significativo di diffusione di una simile specie esotica invasiva nel territorio degli Stati membri limitrofi o qualora un'azione congiunta possa rivelarsi maggiormente efficace, allo scopo di elaborare piani d'azione comuni per tali specie.

Or. en

Motivazione

Nel caso di specie che possono, con ogni probabilità, diffondersi negli Stati membri limitrofi e per le quali un'azione congiunta sarebbe maggiormente efficace, e conformemente all'approccio precauzionale, è opportuno chiedere agli Stati membri confinanti di coordinare le loro attività e di adoperarsi per adottare piani di azione comuni.

Emendamento 231

Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni per determinati rilasci deliberati di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, a patto che siano pienamente rispettate le seguenti condizioni:

soppresso

a) non esiste un'altra specie non invasiva che possa essere utilizzata per ottenere benefici analoghi;

b) i benefici derivanti dal rilascio sono eccezionalmente alti in confronto ai rischi dei danni imputabili alla specie in questione;

c) il rilascio sarà accompagnato da misure di mitigazione per rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, nonché sulla salute umana e sull'economia;

d) vige una sorveglianza adeguata ed è stilato un piano di emergenza per eradicare la specie da attuarsi qualora l'autorità competente ritenga inaccettabili i danni causati dalla specie in questione.

Or. en

Motivazione

Le autorizzazioni sono di competenza degli Stati membri e non vanno incluse nel regolamento in esame.

**Emendamento 232
Andrea Zanoni**

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri consultano i pertinenti Stati membri limitrofi all'atto di

valutare la concessione di tale autorizzazione per rilasci deliberati.

Or. en

Motivazione

Al fine di prevenire la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale nel territorio di Stati membri limitrofi, gli Stati membri interessati dovrebbero consultarsi reciprocamente in relazione alla concessione di autorizzazioni per rilasci deliberati.

Emendamento 233
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

Ogni Stato membro assicura che siano adottate tutte le opportune misure per impedire la diffusione di specie esotiche invasive non incluse nell'elenco delle specie di rilevanza unionale ma che rappresentano comunque una minaccia per la loro biodiversità o quella del territorio di altri Stati membri.

Dopo aver individuato le specie esotiche invasive per loro rilevanti, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri circa l'elenco di tali specie e le misure adottate per contrastarne la diffusione.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare ogni misura per contenere all'interno del loro territorio una specie autoctona che potrebbe costituire una minaccia per la biodiversità o i servizi ecosistemici di un altro Stato membro.

Emendamento 234

Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo**

Testo della Commissione

Piani d'azione sui vettori delle specie
esotiche invasive

Emendamento

Piani d'azione sui vettori **di introduzione**
delle specie esotiche invasive

Or. es

**Emendamento 235
Jolanta Emilia Hibner**

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Entro il [18 mesi **dall'**entrata in vigore **del presente regolamento – data da inserire**] gli Stati membri, svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio e individuano i vettori che richiedono un intervento in via prioritaria ("vettori prioritari"), data la quantità delle specie che entrano nel territorio unionale attraverso tali vettori o l'entità dei danni da esse causati. Gli Stati membri concentrano in particolare la loro analisi sui vettori d'introduzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Emendamento

1. Entro il [24 mesi **dalla data di** entrata in vigore **dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1**] gli Stati membri, svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio e individuano i vettori che richiedono un intervento in via prioritaria ("vettori prioritari"), data la quantità delle specie che entrano nel territorio unionale attraverso tali vettori o l'entità dei danni da esse causati. Gli Stati membri concentrano in particolare la loro analisi sui vettori d'introduzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Or. pl

Emendamento 236
Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri, svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio e individuano i vettori che richiedono un intervento in via prioritaria ("vettori prioritari"), data la quantità delle specie che entrano nel territorio unionale attraverso tali vettori o ***l'entità dei danni da esse causati. Gli Stati membri concentrano in particolare la loro analisi sui vettori d'introduzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.***

Emendamento

1. Entro il [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri, svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio e individuano i vettori che richiedono un intervento in via prioritaria ("vettori prioritari"), data la quantità delle specie che entrano nel territorio unionale attraverso tali vettori o ***il rischio potenziale ad esse associato.***

Or. en

Motivazione

Nella proposta della Commissione, l'articolo 7 sui divieti fa riferimento all'introduzione deliberata e l'articolo 11 sui vettori riguarda l'introduzione accidentale; tuttavia, non vi è motivo per escludere l'introduzione deliberata dalla regolamentazione dei vettori. Anche l'obbligo che i piani d'azione riguardanti i vettori siano incentrati sulle specie di rilevanza unionale rappresenta una limitazione inutile. L'individuazione di "vettori prioritari" deve avvenire sulla base dei rischi che le specie comportano, e non dei danni che causano.

Emendamento 237
Julie Girling, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [18 mesi dall'entrata in vigore

Emendamento

1. Entro il [18 mesi dall'entrata in vigore

del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri, svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio e individuano i vettori che richiedono un intervento in via prioritaria ("vettori prioritari"), data la quantità delle specie che entrano nel territorio unionale attraverso tali vettori o *l'entità dei danni da esse causati*. Gli Stati membri concentrano in particolare la loro analisi sui vettori d'introduzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri, svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio e individuano i vettori che richiedono un intervento in via prioritaria ("vettori prioritari"), data la quantità delle specie che entrano nel territorio unionale attraverso tali vettori o *il rischio potenziale ad esse associato*. Gli Stati membri concentrano in particolare la loro analisi sui vettori d'introduzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Or. en

Emendamento 238
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri, svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio e individuano i vettori che richiedono un intervento in via prioritaria ("vettori prioritari"), data la quantità delle specie che entrano nel territorio unionale attraverso tali vettori o l'entità dei danni da esse causati. Gli Stati membri concentrano in particolare la loro analisi sui vettori d'introduzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Emendamento

1. Entro il [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri, svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel loro territorio e individuano i vettori che richiedono un intervento in via prioritaria ("vettori *di introduzione* prioritari"), data la quantità delle specie che entrano nel territorio unionale attraverso tali vettori o l'entità dei danni da esse causati. Gli Stati membri concentrano in particolare la loro analisi sui vettori d'introduzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Or. es

Emendamento 239
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione valuta l'analisi dei vettori di introduzione condotta dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e propone diversi vettori prioritari comuni da includere nel calendario degli interventi di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

Pur riconoscendo che la valutazione e la realizzazione del progetto sono di competenza degli Stati membri, si ritiene necessario includere la suddetta disposizione al fine di incoraggiare la cooperazione in questo ambito.

Emendamento 240
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il [3 anni ***dall'***entrata in vigore ***del presente regolamento – data da inserire***], ogni Stato membro, stila e attua un piano d'azione per trattare i vettori prioritari individuati in conformità del paragrafo 1. Il piano d'azione esplicita il calendario degli interventi e descrive le misure da adottarsi per trattare i vettori prioritari e prevenire l'introduzione e la diffusione accidentali di specie esotiche invasive nell'Unione e nell'ambiente.

2. Entro il [5 anni ***dalla data di*** entrata in vigore ***dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1***], ogni Stato membro, stila e attua un piano d'azione per trattare i vettori prioritari individuati in conformità del paragrafo 1. Il piano d'azione esplicita il calendario degli interventi e descrive le misure da adottarsi per trattare i vettori prioritari e prevenire l'introduzione e la diffusione accidentali di specie esotiche invasive nell'Unione e nell'ambiente.

Or. pl

Emendamento 241
Julie Girling, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Il piano d'azione di cui al paragrafo 2 prevede misure *elaborate in base a un'analisi dei costi e dei benefici, tra le quali rientrano almeno le seguenti:*

Emendamento

3. Il piano d'azione di cui al paragrafo 2 prevede, *tra l'altro*, misure, *comprese misure normative o volontarie a seconda dei casi, e codici di buona pratica, al fine di:*

Or. en

Motivazione

È opportuno che nell'ambito dei piani d'azione riguardanti i vettori siano utilizzate le misure più adeguate e che non ci si limiti alle misure normative.

Emendamento 242
Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Il piano d'azione di cui al paragrafo 2 prevede *misure elaborate in base a un'analisi dei costi e dei benefici, tra le quali rientrano* almeno le seguenti:

Emendamento

3. Il piano d'azione di cui al paragrafo 2 prevede almeno le seguenti *misure:*

Or. en

Emendamento 243
Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) misure di sensibilizzazione;

Emendamento

a) misure **di informazione pubblica** e di sensibilizzazione;

Or. en

Emendamento 244

Julie Girling

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) **misure di sensibilizzazione**;

Emendamento

a) **sensibilizzare**;

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a garantire la coerenza linguistica con l'emendamento alla parte introduttiva.

Emendamento 245

Sandrine Bélier

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) misure normative per ridurre al minimo **la contaminazione da parte** di specie esotiche invasive di merci, prodotti di base, veicoli e attrezzature, **ivi comprese misure destinate al trasporto delle specie esotiche invasive** da paesi terzi;

Emendamento

b) misure normative per ridurre al minimo **il rischio di introduzione** di specie esotiche invasive **quali viaggiatori indesiderati durante il trasporto** di merci e prodotti di base, **nonché in sede di spostamento di** veicoli e attrezzature, da paesi terzi;

Or. en

Emendamento 246
Julie Girling, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***misure normative per*** ridurre al minimo ***la contaminazione da parte*** di specie esotiche invasive di merci, prodotti di base, veicoli e attrezzature, ivi comprese misure destinate al trasporto delle specie esotiche invasive da paesi terzi;

Emendamento

b) ridurre al minimo ***il rischio di introduzione*** di specie esotiche invasive ***quali viaggiatori indesiderati durante il trasporto*** di merci e prodotti di base, ***nonché in sede di spostamento di*** veicoli e attrezzature, ivi comprese misure destinate al trasporto delle specie esotiche invasive da paesi terzi;

Or. en

Motivazione

È opportuno che nell'ambito dei piani d'azione riguardanti i vettori siano utilizzate le misure più adeguate e che non ci si limiti, ad esempio, alle misure normative.

Emendamento 247
Julie Girling, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) ***misure normative per*** garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell'Unione, diversi dai controlli ufficiali eseguiti in conformità dell'articolo 13;

Emendamento

c) garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell'Unione, diversi dai controlli ufficiali eseguiti in conformità dell'articolo 13;

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a garantire la coerenza linguistica con l'emendamento alla parte introduttiva.

Emendamento 248
Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) misure normative per garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere ***dell'Unione, diversi dai controlli ufficiali eseguiti in conformità dell'articolo 13;***

Emendamento

c) misure normative per garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere;

Or. en

Emendamento 249
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) le misure della convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

Emendamento

soppressa

Or. en

Motivazione

Non è opportuno vincolare l'Unione europea a una convenzione che è stata firmata solamente da quattro Stati membri. Inoltre, le acque di zavorra costituiscono solo uno dei molti vettori, non è quindi il caso di fare una distinzione.

Emendamento 250
Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) le misure della convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

Emendamento

d) le misure della convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi **e le pertinenti linee guida dell'OMI.**

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne le acque di zavorra, diversi articoli e disposizioni della convenzione sulle acque di zavorra fanno riferimento alle linee guida che dovranno essere elaborate dall'OMI, è pertanto opportuno includere anche un riferimento a queste ultime.